



CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI



presso il
Ministero della Giustizia

U-SC/25/

**Al Ministro delle Infrastrutture e dei
Trasporti**

On. Matteo Salvini
segreteria.ministro@mit.gov.it

**Alla Direzione generale per gli affari
legali, societari e i contratti pubblici**

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
dgleg@mit.gov.it

Al Servizio di Supporto Giuridico

c/o MIT – Itaca
assistenzasupportogiuridico@itaca.org

E p.c.

All'Autorità Nazionale Anticorruzione -
ANAC

c.a. del Presidente
PEC: protocollo@pec.anticorruzione.it

OGGETTO: Corrispettivi dei servizi tecnici di ingegneria e di architettura – adeguamento prezzi – onorario della direzione lavori per attività connesse alla revisione prezzi – Parere Servizio Supporto Giuridico del MIT n.3520 del 3/06/2025 – richiesta di ritiro e riesame alla luce del DM 17 giugno 2016

Con la presente si intende sottoporre all'attenzione del Ministero in indirizzo la necessità di un riesame interpretativo in merito alla questione della revisione prezzi e della sua incidenza sul compenso del Direttore dei Lavori, oggetto del recente parere ministeriale in oggetto, formulato in termini tali da escludere che tale attività comporti un adeguamento della parcella del professionista, ritenendola assorbita nei compiti ordinari della direzione lavori.

Tale conclusione, per quanto formulata in forma sintetica e del tutto stringata¹, appare giuridicamente non condivisibile e difficilmente conciliabile con la disciplina vigente in materia di compensi professionali per servizi tecnici. In particolare, si richiama l'art. 24, comma 8, del previgente D.lgs. n.50/2016, nonché il **Decreto Ministeriale 17 giugno 2016**, adottato in attuazione di tale disposizione, il quale - al punto 2.2 delle Tabelle parametriche - chiarisce che il **parametro "V"** – base per la determinazione del compenso professionale per le

¹ Questo il testo del **Parere Servizio Supporto Giuridico n.3520 del 3/06/2025** del MIT: "Le attività di revisione/ adeguamento/ compensazione del prezzo contrattuale nei confronti dell'appaltatore rientrano tra le funzioni del DL, senza necessità di compensi aggiuntivi.". Il documento è rinvenibile al seguente *link*: <https://www.serviziopubblici.org/Supportogiuridico/Home/QuestionDetail/3520>.

prestazioni di direzione lavori – è **determinato sulla base del consuntivo lordo dell'opera**, nelle fasi esecutive e di collaudo.

Tale disposizione ha valore cogente e non lascia margine a letture restrittive: qualora intervenga un incremento dell'importo dell'opera a seguito di revisione prezzi, questo si traduce automaticamente in un incremento del parametro "V", e quindi del corrispettivo dovuto al direttore dei lavori.

In tal senso si è espressa in modo unanime e costante anche la prassi tecnico-professionale, nonché lo scrivente Consiglio Nazionale degli Ingegneri, il quale ha argomentato² che la revisione prezzi incide sul valore dell'opera rilevante ai fini del calcolo del compenso secondo le tabelle ministeriali.

Di particolare rilevanza sul punto anche il **Comunicato del Presidente ANAC 8 novembre 2022³**, laddove si afferma recisamente – sulla scia di quanto sin qui sostenuto – che **"qualsiasi**

² "In linea generale, il CNI ritiene che la revisione prezzi (che viene eseguita in fase di Direzione dei lavori) debba comportare non solo un incremento delle risorse destinate all'impresa ma, parimenti, anche un incremento del compenso spettante al direttore dei lavori. In aggiunta a quanto riportato nella circolare n.973/2022, è possibile evidenziare quanto segue. Se la revisione prezzi determina un incremento dell'importo dei lavori, di conseguenza andranno anche ricalcolate – in parallelo - le seguenti aliquote della parcella:

- QcI.01: Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione (art.148, DPR n.207/2010): il Direttore Lavori, a seguito della revisione, sarà chiamato a dirigere opere per un importo incrementato rispetto all'originario contratto. Su tali nuovi importi lo stesso professionista sarà chiamato a risponderne in caso di inadempienze o sinistri; non si comprende pertanto per quale motivo si debba escludere una rimodulazione del corrispettivo professionale ai nuovi importi dei lavori, se su tali nuovi importi sussistono le incombenze e le responsabilità del Direttore dei lavori.
- QcI.02: Liquidazione (art.194, comma 1, DPR n.207/2010) -Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile (Reg. CE 1698/2005): per le stesse motivazioni del punto precedente.
- QcI.04: Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori (art.148, comma 2, DPR n.207/2010): per le stesse motivazioni del punto precedente.
- QcI.05: Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo (art.149, DPR n.207/2010): per le stesse motivazioni del punto precedente, che ricadono anche in capo ai direttori operativi.
- QcI.06: Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere (art.150, DPR n.207/2010): per le stesse motivazioni del punto precedente, che ricadono anche in capo agli ispettori di cantiere.
- QcI.09a: Contabilità dei lavori a misura (art.185, DPR n.207/2010) ovvero, a secondo del caso, QcI.10a: Contabilità dei lavori a corpo (art.185, DPR n.207/2010): per le stesse motivazioni del punto precedente.

La menzionata circolare CNI del 2022, inoltre, già aveva chiarito che le prestazioni di rideterminazione di tutte le analisi dei prezzi e revisione dei singoli prezzi, - attività che peraltro potrebbe intervenire anche ripetutamente nel corso di esecuzione di un'opera con la pubblicazione di listini infrannuali - vanno compensate con l'aliquota QcI.07: Variante delle quantità del progetto in corso d'opera (art.161, DPR n.207/2010), da applicarsi all'importo delle somme aggiuntive da riconoscere all'impresa appaltatrice dei lavori. Parimenti andranno ridefinite le prestazioni delle altre professionalità coinvolte nell'esecuzione dell'opera; ovvero:

- il Coordinatore della Sicurezza in Esecuzione, con la rivalutazione della aliquota QcI.12: Coordinamento della sicurezza in esecuzione (art.151, d.P.R. n.207/2010);
- il Direttore Lavori che collauda le opere in caso di regolare esecuzione, con la aliquota QcI.11: Certificato di regolare esecuzione (art.237, d.P.R. n.207/2010);
- il collaudatore terzo, qualora sussista la fattispecie, con l'aliquota QdI.01: Collaudo tecnico amministrativo (Parte II, Titolo X, d.P.R. n.207/2010);
- similmente le altre prestazioni che intervengono nel corso dell'esecuzione dell'opera." (così il **parere CNI 28/03/2025**, pubblicato nella Banca Dati Internet presente sul sito istituzionale).

³ Ulteriori indicazioni sulle modalità di determinazione dei corrispettivi nell'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria – ad integrazione del comunicato del Presidente del 3 febbraio 2021. Il documento in questione è allegato alla **circolare CNI 18/11/2022 n.973**, pubblicata sul sito Internet www.cni.it.

prestazione non espressamente considerata deve ritenersi al di fuori del vincolo contrattuale” e che “La circostanza che, nell'appalto a corpo, il corrispettivo sia fisso e invariabile **non esclude**, quindi, **che le prestazioni introdotte in variazione dell'originaria prestazione debbano essere, comunque, oggetto di autonomo apprezzamento, con conseguente erogazione del corrispondente corrispettivo.**” (ivi).

Attribuire invece alla revisione prezzi un carattere di prestazione non remunerabile, o ritenere che essa non debba comportare alcuna modifica del corrispettivo del Direttore dei Lavori, equivarrebbe a disapplicare il DM 17 giugno 2016 e introdurre un'interpretazione *contra legem* delle regole di determinazione del compenso professionale.

Inoltre, ad avviso del CNI, tale impostazione contrasta apertamente con i **principi generali di proporzionalità, equo compenso e adeguatezza della retribuzione** per prestazioni tecniche, ormai consolidati nell'ordinamento.

Si evidenzia, viepiù, come la revisione prezzi costituisca un'attività tecnica di natura istruttoria e valutativa *complessa*, che implica responsabilità e adempimenti ulteriori per il Direttore dei Lavori, che vanno ben oltre la semplice sorveglianza sull'esecuzione dell'appalto, e che non possono essere assimilati ad attività meramente accessorie e marginali.

A ulteriore supporto delle considerazioni critiche già espresse, si rileva come la posizione in esame risulti difficilmente compatibile con il sistema dei parametri ministeriali previsti dal DM 17 giugno 2016, oltre che con la disciplina vigente in materia di equo compenso, sia sotto il profilo generale, che nella sua articolazione specifica per gli appalti pubblici.

La **legge 21 aprile 2023 n.49**, come noto, definisce l'equo compenso come la corresponsione di un corrispettivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto, e conforme ai parametri ministeriali per i professionisti iscritti agli Ordini o ai Collegi professionali, rendendo espressamente nulle, ex art.3 della medesima legge, le clausole che impongano prestazioni aggiuntive non remunerate.

In ambito pubblicistico, il **Codice dei contratti pubblici (D.lgs. n.36/2023)** - come recentemente integrato dal D.lgs. n.209/2024 (cd. “correttivo”) - ha recepito il principio dell'equo compenso tra i principi fondanti dell'ordinamento dei contratti pubblici, sancendone la cogenza all'**art.8, comma 2⁴**, il quale dispone che le prestazioni d'opera intellettuale non possono essere rese gratuitamente, salvo casi eccezionali espressamente motivati, e che l'Amministrazione è tenuta ad assicurare l'equo compenso secondo le modalità definite dallo stesso Codice.

In particolare, l'art.41 del Codice, in combinato disposto con l'**Allegato I.13**, impone alle stazioni appaltanti di determinare i corrispettivi dovuti per le prestazioni professionali mediante **applicazione rigorosa dei parametri stabiliti dal DM 17 giugno 2016**, con riferimento al valore dell'opera effettivamente realizzata e comprensiva di eventuali aggiornamenti economici, quale appunto la revisione prezzi.

Si deve inoltre richiamare, a fini ermeneutici, la **Relazione illustrativa al Codice**, redatta dalla Commissione speciale del Consiglio di Stato, nella quale si sottolinea che la nuova disciplina costituisce un netto superamento del pregresso orientamento secondo cui l'assenza di corrispettivo fosse talora ammissibile nei rapporti tra professionisti e PA: “*La legge-delega ora impone il superamento di questo orientamento, perché prevede che il compenso deve esserci (e, in base alla citata disposizione del 2017 e, più in generale, dell'art. 2223 c.c., dovrà essere equo). Da qui la disposizione contenuta nel comma 2 del presente articolo*”, con espresso riferimento proprio all'art.8 del nuovo Codice. È pertanto evidente che qualsiasi interpretazione che neghi l'effetto remunerativo di una prestazione professionale riconosciuta e valutata dall'ordinamento (quale è l'attività connessa alla revisione prezzi) risulta in patente violazione

⁴ “Principio di autonomia contrattuale. Divieto di prestazioni d'opera intellettuale a titolo gratuito.”.

dei principi di legge e delle garanzie normative poste a presidio della qualità e della dignità della prestazione professionale.

Alla luce di quanto sopra, si invita codesto Ministero a **rettificare l'interpretazione resa dal Servizio Supporto Giuridico nel parere n.3520/2025**, attraverso il ritiro/ la riformulazione del parere in questione, fornendo un chiarimento conforme alla normativa vigente e ai decreti ministeriali in materia di compensi tecnici, ovvero ribadendo che **la revisione prezzi, comportando un aumento del consuntivo lordo dell'opera, legittima l'aggiornamento del compenso del Direttore dei Lavori, ai sensi del DM 17 giugno 2016**.

Occorre - in aggiunta - evidenziare come costituisca motivo di analoga preoccupazione e forte perplessità anche la disciplina positiva dettata per il direttore dei lavori dalla revisione prezzi straordinaria introdotta ad opera dell'**art.26⁵ del decreto-legge 17 maggio 2022 n.50** (*"Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina."*), - *cd Decreto Aiuti* - come convertito dalla legge 15 luglio 2022 n.91 e da ultimo modificato dalla legge 30 dicembre 2024 n.207 (Legge di bilancio 2025)⁶.

Tale concreta regolamentazione – lungi dal limitarsi alla mera sostituzione dei prezzi regionali con quelli aggiornati - come confermato, da ultimo, da analogo parere dello stesso Servizio Supporto Giuridico del MIT (il parere n.1780 del 8/02/2023⁷), comporta in capo al direttore dei lavori anche l'onere di nuove preventivazioni e nuove analisi dei prezzi, per le voci di contratto non desunte da prezzario regionale.

Impone per di più al medesimo soggetto la replicazione di tale attività col trascorrere degli stati d'avanzamento, in particolare per opere di lunga durata, generando carichi di lavoro ben superiori a quelli della contabilità ordinaria e che sono tipiche delle fasi progettuali, ricomprese dal DM 17 giugno 2016 nelle aliquote QbII.05 dell'ex progetto definitivo e QbIII.03 del progetto esecutivo.

Tale complesso di adempimenti grava il direttore dei lavori di ulteriori funzioni e conseguenti pesanti responsabilità, senza che sia stato in alcun modo contemplato un corrispondente adeguamento dell'onorario, piuttosto che una più calibrata distribuzione degli adempimenti in questione.

Per questa ragione, si sollecita – in questa occasione – anche una rimeditazione della disciplina *de quo*, volta alla valorizzazione del ruolo e dei delicati compiti della direzione lavori, volta alla verifica della correttezza delle lavorazioni sotto il profilo tecnico e, allo stesso tempo, presidio del corretto utilizzo delle risorse a disposizione.

⁵ *"Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori"*.

⁶ Il *cd Decreto Aiuti*, come noto, ha introdotto disposizioni per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione negli appalti pubblici.

⁷ Il **parere n.1780 del 8/02/2023 del Servizio Supporto Giuridico del MIT** (*"Quesito n. 2 - applicabilità dell'art.26 del d.l. 50/2022 prezzi fuori tariffa"*) afferma che: "In considerazione della ratio della norma in questione, volta a fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi in relazione agli appalti pubblici di lavori, si ritiene che l'aggiornamento dei prezzi previsto dall'art. 26, comma 1, del d.l. 50/2022 e s.m.i. debba riguardare tutte le voci di prezzo che compongono il contratto. Pertanto, nel caso in cui il prezzario della propria Regione aggiornato al 31 luglio 2022 non dovesse contenere alcune voci di elenco prezzi previste in contratto, queste dovranno essere riformulate aggiornando puntualmente le relative analisi prezzi."

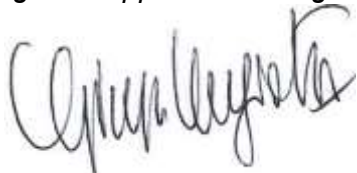
Si coglie l'occasione per evidenziare come la delicatezza dei temi trattati e le – talvolta – gravi ripercussioni che una data interpretazione fornita dal Supporto Giuridico del MIT sia potenzialmente in grado di arrecare all'attività dei professionisti e delle imprese che operano nel settore dei Contratti pubblici, arrivando - come risulta stia accadendo nella fattispecie⁸ - a mettere in discussione anni di procedure consolidate e di soluzioni condivise - sconsiglia l'adozione di pareri così concisi e lapidari come quello classificato n.3520/2025, fondati su affermazioni indimostrate e privi di qualsivoglia motivazione (a sostegno della tesi sostenuta) a corredo⁹.

Si invita pertanto l'Amministrazione in indirizzo a valutare – perlomeno nel momento in cui vengono sollevate le questioni di maggiore rilevanza e di più ampio respiro – **l'apertura e la predisposizione di una forma di consultazione/ inchiesta pubblica**¹⁰, antecedente al rilascio del parere da parte del Servizio Supporto Giuridico, in modo tale da raccogliere le osservazioni ed i contributi degli stakeholders e del mondo professionale, così da giungere ad una istruttoria il più possibile completa e arricchita dei diversi punti di vista, il tutto in uno spirito di leale collaborazione istituzionale tra Autorità ministeriale, Professioni ed operatori del settore dei contratti pubblici.

Il Consiglio Nazionale ribadisce sin d'ora la propria disponibilità a partecipare e portare un contributo di esperienza e competenza professionale in ogni sede di confronto, come già testimoniato nella partecipazione, tramite un proprio rappresentante, all'Osservatorio nazionale sull'equo compenso, ex art.10 legge n.49/2023.

In attesa di un cortese, sollecito riscontro, si porgono distinti saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(ing. Giuseppe Maria Margiotta)



IL PRESIDENTE
(ing. Angelo Domenico Perrini)



SC2807MIT

⁸ Laddove viene segnalato che molte stazioni appaltanti stanno attrezzandosi per non riconoscere nulla o comunque per decurtare l'eventuale maggiorazione sin qui riconosciuta sui compensi del direttore dei lavori, in fase di revisione o adeguamento dei prezzi.

⁹ Ognuno vede come affermazioni del tipo: “Le attività di revisione/ adeguamento/ compensazione del prezzo contrattuale nei confronti dell'appaltatore rientrano tra le funzioni del DL, senza necessità di compensi aggiuntivi.” risultino palesemente delle asserzioni e dei postulati, carenti oltretutto dei “presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria” (ex art.3, primo comma, legge n.241/1990).

¹⁰ Sulla falsariga della felice esperienza presente – pur su presupposti e ambiti assai diversi - in materia ambientale. Si v. gli articoli 24 e 24-bis del d.lgs. 3/04/2006 n.152 (“Norme in materia ambientale”).